

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 20/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 14/10/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2021, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso delle commissioni non maturate, calcolate in base al criterio pro rata temporis, per la complessiva somma di € 1.220,05;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- il rimborso dell'importo di € 112,58 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- la restituzione delle quote "eventualmente" versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
- gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo;
- la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver già provveduto al rimborso, calcolato secondo il criterio pro rata temporis in sede di conteggio estintivo, delle commissioni di gestione per € 541,82;

- di aver provveduto a rimborsare al ricorrente l'ulteriore importo di € 50,00 in sede di riscontro al reclamo, maggiorato degli interessi legali, a titolo di spese fisse trattenute in sede di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione;
 - l'inapplicabilità al caso di specie dei principi affermati dalla sentenza Lexitor, che debbono ritenersi superati a seguito della pronuncia della CGUE del 09 febbraio 2023, nella causa C-555/21 secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito non si estende anche agli oneri up front.
 - la natura up-front delle commissioni rete esterna, corrispondenti "a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata" (allega la fattura e la contabile del bonifico effettuato per € 2.376,00);
 - la natura up-front anche delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
 - di aver peraltro rimborsato in data 03/05/2023 l'ulteriore importo di € 147,89, a titolo proprio di commissioni di attivazione e spese di istruttoria non maturate, applicando il criterio del costo ammortizzato, comprensivo delle spese di presentazione del ricorso (€ 20,00) e degli interessi legali.
- Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. decisione n. 5157/2023).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,

compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto stipulato in data 14/10/2014, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, ed alla documentazione in atti, il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, rileva la natura up front delle spese di istruttoria, delle Commissioni di attivazione e delle Commissioni rete esterna, in quanto tutte corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Sono, invece, recurring le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto, il cui importo retrocedibile va peraltro considerato al lordo della somma di € 50,00 imputato a spese fisse che sono state, peraltro, rimborsate integralmente dall'intermediario (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 18001/21).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario sia in sede di estinzione sia in sede di riscontro al reclamo, sulla base del seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	83
rate residue	37

TAN ▶	5,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	30,83%
- in proporzione alla quota	10,84%

▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
Commissioni di attivazione (up front)	€ 1.113,73	€ 343,40 ☐	€ 120,75 ☒	☐		€ 121
Commissioni di gestione (recurring)	€ 1.774,45	€ 547,12 ☒	€ 192,38 ☐	☐	€ 541,82	€ 5,30
Spese di istruttoria /notific (up front)	€ 450,00	€ 138,75 ☐	€ 48,79 ☒	☐		€ 49
Commissioni rete esterna (up front)	€ 2.376,00	€ 732,60 ☐	€ 257,60 ☒	☐		€ 257,60
		€ 0,00 ☒	€ 0,00 ☐	☐		€ 0
		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0
Rimborsi successivi all'estinzione					€ 174,33	-€ 174,33

tot rimborsi ancora dovuti	€ 258
interessi legali	si ▼

Il Collegio evidenzia che l'intermediario ha rimborsato le spese di presentazione del ricorso (€ 20,00).

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente aveva affermato che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 14261/21).

Quanto alla richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", si rileva che il ricorrente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa e, pertanto, la detta richiesta non può trovare accoglimento.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 258,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI